

**Decreto federale
concernente un credito aggiuntivo
per l'esposizione nazionale**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 ottobre 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ Per l'esposizione nazionale è stanziato un credito aggiuntivo di 250 milioni di franchi, ripartito come segue:

in mio di fr.

- | | | |
|----|--|-----|
| a. | Spese per i progetti espositivi della Confederazione | 50 |
| b. | Mutui per garantire la solvibilità e per coprire il rischio finanziario nel budget interno dell'associazione EXPO 2001 | 150 |
| c. | Contributi al finanziamento dei progetti speciali d'infrastruttura e del programma PMI | 50 |

² Il Consiglio federale può effettuare lievi spostamenti all'interno del credito d'impegno di cui al capoverso 1.

Art. 2

¹ I mutui di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b devono essere remunerati dall'associazione EXPO 2001 a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.

² Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'associazione EXPO 2001 e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.

³ La concessione dei mutui dipende da un adeguato impegno supplementare dell'economia nonché dei Cantoni e dei Comuni interessati. Dopo il 1° gennaio 2000, i pagamenti a carico di questo credito possono aver luogo solo se sussiste la prova di un impegno vincolante globale dell'economia uguale a 380 milioni di franchi. Il Consiglio federale deve inoltre aver preso atto, approvandolo, del modo in cui l'associazione EXPO 2001 intende coprire i 290 milioni di franchi per portare in pareggio il budget mediante ridimensionamenti, misure di risparmio, contributi garantiti in modo vincolante da Cantoni e Comuni nonché eventuali sponsorizzazioni garantite in modo vincolante.

¹ FF 1999 8123

Art. 3

I contributi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere richiesti dall'associazione EXPO 2001 al massimo nella misura delle prestazioni garantite in modo vincolante da terzi per i progetti speciali d'infrastruttura e per il programma PMI.

Art. 4

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

1656